

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 39 DEL 28/03/2017

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 65/2014 E S.M.I

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 18:00 presso la Sala delle Adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
BONECHI MARCELLO	Sindaco	x	
PUCCI ANDREA	Vice Sindaco	x	
RUGI LARA	Assessore	x	

Totale presenti: 3 Totale assenti: 0

Presiede l'adunanza: Il sindaco, Marcello Bonechi.

Partecipa alla seduta: Il segretario, Roberto Gamberucci (art. 97 comma 4 lettera a) D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA

Premesso che il Comune di Castellina in Chianti:

- è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 39 del 25.07.2005;
- è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 43 del 27.03.2009;
- ha approvato:
 - con D.C.C. n. 57 del 30.12.2014, la variante puntuale al Piano Strutturale ed Regolamento Urbanistico per l'introduzione del dimensionamento delle deruralizzazioni e degli ampliamenti per le attività produttive presenti nel territorio comunale;
 - con D.C.C. n. 21 del 29.04.2015, la variante per la ripermetrazione dell'area di recupero in loc. Monte e Monticino;

Richiamata la D.G.C. n. 21 del 31.01.2017, di approvazione del DUP;

Tenuto conto :

- che La L.R. n.65/2014 prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti individuino un Garante dell'informazione e della partecipazione quale responsabile dell'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio individuate dal comune all'atto di avvio del procedimento in ragione dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti;
- che i risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell'ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall'amministrazione precedente.
- Che per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione sono coordinate con quelle previste dalla L.R. 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione;

Considerato che il documento di avvio del procedimento di formazione della variante puntuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art.17 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n.65 deve contenere:

- a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all'articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
- b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;
- c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
- d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;
- e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;
- f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e);

Tenuto conto che gli obiettivi fissati sono riassumibili in :

- Schedatura di tutto il patrimonio edilizio esistente su l'intero territorio comunale al fine di articolare in modo più circostanziato la disciplina degli interventi, superando la "genericità" del RU attualmente vigente che determina molte criticità nella gestione urbanistico-edilizia

del patrimonio edilizio in quanto non individua chiaramente i complessi ed i manufatti di rilevante interesse storico-documentale o di pregio storico-architettonico ma permette in parte attraverso meccanismi di deroga interventi più ampi;

- revisione delle Norme Tecniche di Attuazione per dare maggiore sistematicità alla disciplina con il rinvio alle disposizioni regionali della L.R. 65/2014 e relativi regolamenti, non tanto per motivi “formali” quanto per garantire una reale rispondenza alla normativa vigente, per alcuni aspetti significativamente innovata rispetto alla L.R. 1/2005;
- Revisione del dimensionamento attinente alle deruralizzazioni in ordine ai nuovi disposti della L.R. 65/2014 e s.m.i.;

Rilevato che :

- La revisione del dimensionamento necessita di una modifica puntuale al Piano Strutturale;

Precisato che:

- la variante, approvata con D.C.C. n. 57 del 31.12.2013, ha fissato, nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. 1/2005 e dai suoi regolamenti di attuazione, un dimensionamento per le deruralizzazioni,
- le quantità, riservate per le deruralizzazioni, non torneranno nelle disponibilità complessive del PS;

Richiamato l’art. 20 della L.R. 65/2014;

Tenuto conto che la variante in oggetto non comporta l’introduzione di nuove previsioni che determinano la trasformazione di suolo non edificato all’esterno delle aree urbanizzate così come definite all’art.224 della L.R. 65/2014 e che pertanto **non è necessario acquisire**, prima dell’adozione, il parere favorevole della conferenza di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014;

Considerato che il documento di avvio del procedimento individua, ai sensi del comma 3 lett. c dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i., gli enti e gli organismi pubblici ai quali richiedere un contributo tecnico ai fini della formazione del presente strumento urbanistico, qui di seguito specificati :

- Regione Toscana;
- Provincia di Siena;
- Comuni confinanti:
Castelnuovo Berardenga;
Radda in Chianti
Monteriggioni
Poggibonsi,
Barberino Val d’Elsa,
Greve in Chianti
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- Autorità di Bacino dell’Ombrone;
- Autorità di Bacino dell’Arno;
- Regione Toscana (Servizio Genio Civile);

che potranno fornire nel termine di 30 giorni, ciascuno in ragione delle specifiche competenze apporti e contributi collaborativi, in qualità di enti territorialmente interessati;

Dato atto che le varianti in oggetto sono soggette alla procedura di verifica di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al capo III della L.R. 10/2010 e s.m.i., per effetto del ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 5 bis della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Considerato che, ai sensi dell'art.17 comma 2 della Legge Regionale Legge Regionale 10 novembre 2014 n.65 “Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della l.r. 10/2010, oppure del documento preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della medesima l.r. 10/2010”;

Richiamato il verbale n. 3 del 23.03.2017 del Nucleo VAS istituito con D.G.C: n. 14 del 10.02.2015 nel quale si dà atto che il Nucleo aver preso visione del documento preliminare di V.A.S. redatto ai sensi dell’art.22 della L.R. 10/2010 e s.m.i., inserito fra gli allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, ha ritenuto di coinvolgere nel percorso di valutazione degli effetti ambientali:

- Regione Toscana;
- Provincia di Siena;
- Comuni confinanti:
Castelnuovo Berardenga;
Radda in Chianti
Monteriggioni
Poggibonsi,
Barberino Val d’Elsa,
Greve in Chianti
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- Autorità di Bacino dell’Ombrone;
- Autorità di Bacino dell’Arno;
- Regione Toscana (Servizio Genio Civile);
- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
- Autorità idrica Toscana Conferenza Territoriale6 “Ombrone”
- Acquedotto del Fiora;
- Arpat Dipartimento Siena;
- ASL n. 7 Siena;
- Autorità per il servizio gestione integrata dei rifiuti Toscana Sud;
- Enti gestori delle reti infrastrutturali di energia (Enel distribuzione, Toscana energia);
- Gestori della telefonia mobile e fissa

che potranno fornire nel termine di 30 giorni, ciascuno in ragione delle specifiche competenze: apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e/o emanare pareri, nulla osta o assensi comunque denominati richiesti ai fini dell’atto urbanistico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 bis lettera b) della L.R. 10/2010 il procedimento di VAS si intende avviato alla data in cui l'autorità procedente o il proponente trasmette all’autorità competente il documento preliminare di cui all’articolo 22 della medesima legge;

Ritenuto per quanto sopra, dover:

- avviare il procedimento di formazione della variante puntuale al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.17 della L.R.n.65/2014 e s.m.i.;
- avviare le consultazioni ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.10/2010 e s.m.i.;

Visti:

- Decreto legislativo n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

- Legge Regionale n.65/2014 (Norme per il Governo del Territorio) e s.m.i; Legge Regionale n.10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica V.A.S) e s.m.i;
- Regolamento 25 ottobre 2011 n.53/r (Regolamento di attuazione);

Visto il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Visto il decreto sindacale n. 42 del 27.12.2016;

PROPONE

1. Di approvare il documento di “Avvio del Procedimento” per la variante puntuale al PS ed al RU, redatto ai sensi dell'articolo 17 della L.R.n.65/2014 e s.m.i.;
2. Di precisare che la variante al P.S. ha carattere puntuale ed è finalizzata alla revisione del dimensionamento;
3. Di disporre che i documenti elencati siano depositati in copia cartacea presso l'ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica in viale Rimembranza, 14 - 53011 Castellina in Chianti e consultabili nel sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.castellina.si.it/content/pianificazione-e-atti-di-governo> ;
4. Di dare atto che la variante non introduce previsioni che necessitano, ai fini dell'adozione, del parere favorevole della conferenza di copianificazione;
1. Di dare atto che i presenti strumenti sono soggetti al procedimento di verifica di assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 5bis della L.R. 10/2010 e pertanto di prendere atto dei contenuti del documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica, redatto ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
5. Di prendere atto che il documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica verrà inviato contestualmente all'avvio del procedimento di formazione delle varianti in oggetto, secondo i disposti dell'art.17 della L.R.n.65/2014;
6. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento della formazione della variante puntuale al Regolamento Urbanistico e' il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica - arch. Alessandra Bellini;
7. Di individuare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della L.R. Toscana 65/2014, quale Garante dell'informazione e della partecipazione al presente procedimento, il Segretario comunale dott. Roberto Gamberucci;
8. Di disporre altresì la trasmissione del presente atto a tutti i soggetti individuati in parte narrativa al fine di fornire contributi tecnici e conoscitivi concorrenti ad implementare lo stato delle conoscenze ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici.
9. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 18.08.2000 n. 267

OGGETTO : AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 65/2014 E S.M.I

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all'oggetto che qui si intende integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con apposita separata votazione che ha dato esito unanime e favorevole.

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
(Marcello Bonechi)

IL SEGRETARIO
(Roberto Gamberucci)